

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 827 del 29 SET 2011



All.6



Regione Molise
Assessorato ai Trasporti

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU GOMMA EXTRAURBANO NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE MOLISE**

CAPITOLATO D’ONERI



INDICE

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Oggetto
- Articolo 3 - Allegati
- Articolo 4 - Durata
- Articolo 5 - Corrispettivi e Modalità di Pagamento
- Articolo 6 - Programmi d'Esercizio
- Articolo 7 - Modifiche dei Programmi d'Esercizio e Adeguamento Corrispettivi
- Articolo 8 - Modifiche Dipendenti dalle Variazioni del Calendario Scolastico
- Articolo 9 - Scioperi o Eventi Straordinari e Imprevedibili
- Articolo 10 - Beni e Obbligazioni per l'Esercizio dei Servizi
- Articolo 11 - Personale
- Articolo 12 - Parco Mezzi Destinato all'Esercizio dei Servizi
- Articolo 13 - Tariffe e Servizi Commerciali all'Utenza
- Articolo 14 - Qualità e Carta dei Servizi
- Articolo 15 - Informazioni all'Utenza
- Articolo 16 - Ulteriori Obblighi e Responsabilità
- Articolo 17 - Garanzie Finanziarie
- Articolo 18 - Assicurazioni
- Articolo 19 - Reporting e Monitoraggio
- Articolo 20 - Penali
- Articolo 21 - Decadenza e Risoluzione
- Articolo 22- Recesso
- Articolo 23 - Subappalto
- Articolo 24 - Disposizioni Finali

Articolo 1 - Definizioni

1. Nel seguito del presente Capitolato, con il termine:

- a) “Amministrazione Aggiudicatrice” o “Ente Affidante”, o “Stazione Appaltante”, si intende la Regione Molise;
- b) “Imprese Concorrenti” o “Soggetti Offerenti”, si intende, salvo diversa specificazione, i soggetti che partecipano alla procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma nel territorio della Regione Molise;
- c) “Impresa Affidataria” o “Soggetto Aggiudicatario”, si intende, salvo diversa specificazione, l’impresa che, in quanto migliore offerente, sia risultata aggiudicataria della prestazione dei corrispondenti servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma nel territorio della Regione Molise;
- d) “Gestori Uscenti”, si intende, salvo diversa specificazione, i soggetti che attualmente gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma nel territorio della Regione Molise, sino alla data di subentro della Impresa affidataria, risultata tale a seguito dell’aggiudicazione della gara;
- e) “Nuovo Aggiudicatario”, si intende, salvo diversa specificazione, il soggetto che, alla scadenza del contratto di servizio scaturente dall’aggiudicazione definitiva della presente gara, subentrerà all’Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura concorsuale;
- f) “Servizi Extraurbani”, si intende, salvo diversa specificazione, i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma attribuiti dalla legge alla competenza amministrativa della Regione Molise;
- g) “Servizi Minimi”, si intende i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione Molise;
- h) “Percorrenze Chilometriche Annuie Programmate o Effettuate”, si intende l’ammontare delle percorrenze concretamente eseguite dall’Impresa affidataria in ciascun anno, derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio offerti dal Soggetto aggiudicatario e recepiti nel contratto di servizio sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione;
- i) “Parti”, si intende, salvo diversa specificazione, i soggetti che stipulano il contratto di servizio;
- j) “Carta dei Servizi” o “Carta della Mobilità”, si intende lo strumento operativo attraverso il quale l’impresa Affidataria, che cura l’erogazione dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma, si impegna a garantire ai cittadini determinati standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese;
- k) “Impianti Fissi ed Infrastrutture”, si intendono le rimesse, le officine, gli uffici e le altre strutture strumentali all’esercizio dei servizi.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento dell’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano nel territorio della Regione Molise, così come individuato dal relativo Piano approvato con delibera di Giunta Regionale n.972/2010 (All. 5).

2. Il servizio oggetto della gara è composto da un unico lotto per una produzione complessiva di Km annui 11.391.150,40 (chilometri annui undicimilionitrecentonovantunomilacentocinquanta virgola quaranta) per un importo a base d’asta annuo pari a € 19.137.132,67 (euro diciannovemilionicentotrentasettemilacentotrentadue virgola sessantasette), oltre IVA di legge e per un totale massimo, relativo all’intero periodo di durata dell’affidamento di sei anni, pari a complessivi € 114.822.796,02 (euro centoquattordicimilioniottoventiduemilasettecentonovantasei virgola zerodue) oltre IVA di legge.

3. Gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell’Ente Affidante e dell’Impresa Affidataria sono individuati nel seguito del presente Capitolato. Tali rapporti, in particolare, saranno regolati mediante un contratto di servizio, conformemente allo schema di cui all’(All.4), al quale si rinvia per

quanto non espressamente disciplinato nel presente atto.

4. L'Impresa Affidataria sarà tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme primarie e secondarie - comunitarie, nazionali, regionali - che disciplinano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (ad esempio, quelle sulle emissioni rumorose e inquinanti, sulla sicurezza e sul personale, etc.).

5. L'Ente Affidante effettuerà gli opportuni controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza e risoluzione.

6. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di istituire servizi speciali di trasporto in occasione di eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, fiere, eventi socio-culturali etc.), prevedendo di volta in volta le specifiche tariffe, nonché le condizioni e le modalità di esercizio. Tali servizi dovranno essere offerti, innanzitutto, all'Impresa Affidataria e solo in caso di rifiuto espresso da parte di quest'ultima saranno offerti, alle medesime condizioni, a soggetti terzi individuati nelle forme di legge.

Articolo 3 - Allegati

1. Gli allegati innanzi testualmente elencati costituiscono parte integrante del bando di gara e ad essi si fa preciso riferimento nel seguito del presente Capitolato:

- a) elenco autobus essenziali allo svolgimento dei servizi di TPL con indicazione del valore di cessione (**All. 1**);
- b) elenco personale dipendente in servizio presso i gestori uscenti alla data di agosto 2011; (**All. 2**)
- c) dichiarazione del TFR maturato e delle modalità di accantonamento. Tipologia dei contratti di lavoro applicati dalle imprese (**All. 2**) bis;
- d) schema del contratto di servizio (**All. 3**);
- e) piano dei servizi minimi della Regione Molise approvato con delibera di G.R. n.972/2010 (**All.4**);
- f) disciplinare di gara (**All. 5**);
- g) capitolato d'oneri (**All. 6**)
- h) lettera d'invito alla gara (**All. 7**);
- i) tabella delle tariffe in vigore dei titoli di viaggio (**All. 8**);

Articolo 4 – Durata

1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio.

2. L'Impresa Affidataria si obbliga a proseguire la gestione dei servizi successivamente alla scadenza del relativo contratto di servizio, sino alla data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della suddetta scadenza. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in caso di decadenza e di anticipata risoluzione del contratto di servizio ovvero nei casi di recesso previsti dal presente Capitolato.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice darà comunicazione all'Impresa Affidataria della data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di effettivo inizio del servizio.

Articolo 5 - Corrispettivi e Modalità di Pagamento

1. Oltre ai ricavi di cui al successivo articolo n.13, all'Impresa Affidataria è attribuito il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nella misura determinata dall'offerta economica presentata in sede di gara ed oggetto dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto di servizio. A tali corrispettivi è sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione del servizio, è erogato in numero 12 (dodici) rate mensili, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermo restando quanto previsto in materia di penali e di tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti a partire dalla data di effettiva acquisizione della fattura al protocollo della Regione Molise.

3. L'Ente Affidante si impegna a riconoscere all'Impresa Affidataria gli interessi per ritardato pagamento, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al punto che precede, calcolati ai sensi del D. Lgs.vo n.231/2002, sulla base del saggio degli interessi ivi previsto.

4. I corrispettivi spettanti all'Impresa Affidataria saranno incrementati annualmente in misura pari all'intera variazione, fatta registrare rispetto all'anno precedente, del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore trasporti, pubblicato dall'ISTAT.

5. All'Impresa Affidataria spettano, inoltre, tutte le eventuali risorse statali e/o regionali stanziare nel periodo di vigenza del contratto di servizio finalizzate ai rinnovi contrattuali e all'acquisto di autobus.

Articolo 6 - Programmi d'Esercizio

1. I servizi di trasporto pubblico locale oggetto della presente procedura concorsuale (con specifico riferimento a linee, percorsi, frequenze e orari) dovranno essere svolti secondo i programmi di esercizio indicati dall'Impresa Affidataria in sede di gara.

2. L'autorizzazione dei percorsi e la localizzazione delle fermate, ai fini della sicurezza, resta a carico dell'Ente Affidante.

3. L'Impresa Affidataria dovrà adeguarsi, nel corso del rapporto contrattuale, alle modifiche ed integrazioni dei relativi programmi di esercizio che l'Ente Affidante ritenga necessarie e/o utili, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, in ordine alle ipotesi ed alle modalità di adeguamento dei corrispettivi, nonché alle conseguenze in caso di mancato accordo.

4. In caso di servizi a bassa utilizzazione e/o dedicati a particolari categorie di utenti, da individuare consensualmente con l'Ente Affidante, l'Impresa Affidataria potrà proporre una diversa organizzazione e modalità di esecuzione degli stessi che assicuri, comunque, il trasporto dell'utenza secondo quanto previsto nei corrispondenti programmi di esercizio. L'attuazione di tali diverse modalità di esecuzione dei servizi è subordinata all'autorizzazione dell'Ente Affidante e non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti, fermo restando il rispetto degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione.

Articolo 7 - Modifiche dei Programmi d'Esercizio e Adeguamento Corrispettivi

1. L'Ente Affidante, nel corso dell'intera durata del servizio, potrà modificare i programmi di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi servizi e/o di nuove linee (significativi mutamenti delle esi-

genze degli utenti, comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, cambiamenti nella circolazione stradale o dell'assetto della viabilità, etc.).

2. Qualora, per ciascun anno, le percorrenze chilometriche annue autorizzate dall'Ente Affidante differiscano dalle percorrenze chilometriche annue indicate dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara, il corrispettivo annuo totale dovuto all'Impresa Affidataria sarà determinato secondo le seguenti modalità:

a) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue indicate in sede di gara di una percentuale inferiore o pari all'1,5 % (uno virgola cinque per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subirà alcuna variazione;

b) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate superino quelle indicate in sede di gara di una percentuale superiore all'1,5% (uno virgola cinque per cento), il corrispettivo totale annuo verrà aumentato di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione alla differenza tra le percorrenze annue autorizzate e le percorrenze chilometriche indicate in sede di gara, detratta, comunque, la franchigia di cui alla precedente lettera a).

3. L'Impresa Affidataria dovrà provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente punto 1, che non comportino rinegoziazione del corrispettivo, entro e non oltre le date stabilite dall'Ente Affidante.

4. L'Impresa Affidataria, durante il periodo di vigenza del contratto di servizio, potrà richiedere all'Ente Affidante l'approvazione di modifiche e/o integrazioni ai programmi di esercizio specificandone le ragioni. L'approvazione delle modifiche e/o integrazioni è di competenza dell'Ente Affidante.

5. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, si obbliga a garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza di ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio.

Articolo 8 - Modifiche Dipendenti dalle Variazioni del Calendario Scolastico

1. Eventuali aumenti o diminuzioni di percorrenze dipendenti da variazioni del calendario scolastico, ove non determinino, in ciascun anno, il superamento del limite di 5 (cinque) giorni (considerato come franchigia) rispetto all'anno scolastico di riferimento, non comporteranno alcuna revisione dei corrispettivi dovuti.

2. L'anno scolastico di riferimento, di cui al precedente punto 1, è considerato pari a 207 (duecento-sette) giorni, fatte salve eventuali diverse durate dello stesso indicate nei programmi di esercizio forniti in sede di gara.

3. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, di grandezza superiore rispetto al limite temporale di 5 (cinque) giorni sopra indicato, comporteranno l'adeguamento dei corrispettivi, in proporzione del corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione, detratta sempre e comunque la franchigia di 5 (cinque) giorni di cui al punto 1.

4. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, dovrà garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza di ogni modificazione e/o integrazione dei servizi svolti dipendenti dalle variazioni del calendario scolastico

Articolo 9 - Scioperi o Eventi Straordinari e Imprevedibili

1. I servizi oggetto del presente servizio devono essere svolti integralmente, correttamente e con

continuità, salvo interruzioni o riduzioni temporanee dovute a casi di forza maggiore (ivi comprese le disposizioni delle Autorità competenti per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, sanità, sicurezza etc.) e/o di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, etc.) non prevedibili e non imputabili all'Impresa affidataria.

2. Nei suddetti casi, l'Impresa Affidataria si impegna a ridurre al massimo i disagi arrecati all'utenza e a riattivare i servizi precedentemente svolti nel più breve tempo possibile, anche effettuando servizi alternativi e/o sostitutivi, dandone, comunque, adeguata e tempestiva comunicazione all'Ente Affidante ed agli utenti.

3. Le interruzioni o riduzioni temporanee dei servizi, comportanti riduzioni di percorrenze dipendenti dai casi di cui al precedente punto 1, non comportano l'applicazione di penali, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 67 della L.R. Molise n.19/84.

4. Qualora per le ragioni di cui al precedente punto 1 e, comunque, previa autorizzazione scritta dell'Ente Affidante, le percorrenze dovessero essere temporaneamente modificate, i corrispettivi saranno adeguati secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.

5. In caso di mancata e/o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente punto 1 e, comunque, imputabili all'Impresa Affidataria, l'Ente Affidante potrà assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa Affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di penali, decadenza e risoluzione, nonché richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. In caso di sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi previsti negli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.146/1990 e s.m.i. relativa al diritto di sciopero nei servizi essenziali, informando tempestivamente e adeguatamente l'Ente Affidante e l'utenza.

Articolo 10 - Beni e Obbligazioni per l'Esercizio dei Servizi

1. L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di riacquistare dai Gestori Uscenti gli autobus strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto della presente gara, così come individuati e valorizzati nell'(All.1).

2. Sono a carico dell'Impresa Affidataria gli interventi comunque necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi propri e di quelli rilevati dai gestori uscenti.

Articolo 11 – Personale

1. L'Impresa Affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale affidatigli e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti al riguardo.

2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale devono essere addetti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. 23 febbraio 1999, n.88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.

3. Per tutta la durata dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Impresa Affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n.448/1991.

4. L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire la presenza di almeno n.6 (sei) unità di personale cui sono attribuite le funzioni di Polizia Amministrativa, da selezionare nell'organico in servizio, successivamente all'avvenuta assunzione del personale proveniente dai Gestori Uscenti.

5. Ai sensi degli articoli nn.18 e 19 del D.Lgs.vo n. 422/1997 e s.m.i., dell'articolo n.26 dell'allegato A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n.148, nonché dell'articolo n.15, comma 3, della L.R. Molise n. 19/2000 e s.m.i., l'Impresa Affidataria è tenuta ad assumere tutto il personale dipendente occupato dai Gestori Uscenti, così come elencato nell'**(All.2)** al Bando di gara, garantendo, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nelle aziende dei Gestori Uscenti, salvo adeguarli e/o migliorarli. L'Impresa Affidataria, a livello aziendale, negozierà con le Organizzazioni Sindacali, le modalità di adeguamento e/o miglioramento del contratto, laddove emergano trattamenti economici differenziati in essere per il personale dipendente.

6. In particolare, l'Impresa Affidataria deve assicurare al predetto personale il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia e del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in vigore che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.

7. All'Impresa Affidataria spettano tutte le eventuali risorse stanziare e liquidate a favore delle Regioni dallo Stato finalizzate alla copertura parziale o totale degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di categoria stipulati nel periodo di vigenza del corrispondente contratto di servizio.

8. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale occupato è a carico dell'Impresa Affidataria. Essa deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente Affidante, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative, nonché la regolare esecuzione di tutti i versamenti contributi previdenziali e/o assistenziali nonché di quelli erariali.

9. Il fondo di trattamento di fine rapporto relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento, è garantito dai Gestori Uscenti mediante la costituzione di una polizza fideiussoria o di una fidejussione bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata dagli stessi con l'Impresa Affidataria. In tal caso, la suddetta garanzia deve riguardare esclusivamente i diritti maturati dal personale oggetto di trasferimento sino alla data di assunzione del personale dipendente da parte dell'Impresa Affidataria ed è efficace con decorrenza da tale data. In caso contrario, il suddetto fondo dovrà essere materialmente trasferito dai Gestori Uscenti all'Impresa affidataria secondo le modalità di legge.

Articolo 12 - Parco Mezzi Destinato all'Esercizio dei Servizi

1. L'Impresa Affidataria, fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui al precedente articolo 10, punto 1, deve svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate al regolare esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità, in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto di servizio nonché a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

2. L'Impresa Affidataria si impegna, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dal relativo progetto presentato in sede di gara.

3. L'Impresa Affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati e/o usurati con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Ente Affidante.

4. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri e quelli rilevati dai Gestori Uscenti, oltre a quelli acquistati con contributi pubblici (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: oblitterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna e la disinfestazione ciclica degli stessi.

5. L'Impresa Affidataria deve trasmettere all'Ente Affidante, prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, per tutta la durata prevista nell'articolo 4, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale affidatigli nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.

6. L'Ente Affidante può verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.

7. Alla scadenza del contratto di servizio ovvero in caso di decadenza, risoluzione o recesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici, anche se provenienti dai Gestori Uscenti, saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati dall'Impresa Affidataria, che sarà, comunque, obbligata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.

8. Alla scadenza del contratto di servizio ovvero in caso di decadenza, risoluzione o recesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno ceduti al Nuovo Aggiudicatario, previa determinazione del valore attribuito agli stessi che sarà eseguita dall'Ente Affidante secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 13 - Tariffe e Servizi Commerciali all'Utenza

1. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente articolo n. 5, all'Impresa Affidataria saranno attribuiti:

- i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, la cui tipologia tariffaria è elencata nella delibera di Giunta Regionale del Molise n.2154/1998 allegata al Bando di gara (**All. n.9**);
- i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale affidatigli.

2. I ricavi tariffari di cui al precedente punto 1, saranno incrementati annualmente, a partire dal secondo anno di esercizio del servizio, con specifico atto dell'Ente Affidante, in misura pari alla variazione rilevata, rispetto l'anno precedente, dell'indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

3. L'Impresa Affidataria, nel periodo di vigenza del contratto di servizio, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte dell'Ente Affidante, di nuovi sistemi tariffari.

4. In particolare, l'Impresa Affidataria è tenuta ad adottare tutte le modalità operative necessarie al regolare funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione.

5. I costi conseguenti alla rete di vendita dei titoli di viaggio sono a completo carico dell'Impresa Affidataria che dovrà organizzarla, contestualmente all'avvio del servizio, a propria cura e spese, rispettando i seguenti standard minimi:

- realizzazione dei titoli di viaggio nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;

- distribuzione uniforme sul territorio regionale dei punti di vendita, anche se automatizzati, dei titoli di viaggio, al fine di garantirne la presenza in tutti i Comuni della regione ed, in ogni caso, presso le stazioni ferroviarie ed i terminal bus.

6. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre ad assumere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario vigente.

7. L'Impresa Affidataria è tenuta al trasporto gratuito dei soggetti diversamente abili e degli accompagnatori, come previsto dalla normativa regionale, fino al limite massimo di 2.000 (duemila) tessere di libera circolazione per ciascuno degli anni oggetto dell'affidamento. Tutte le tessere eccedenti il limite massimo predetto verranno compensate dalla Regione Molise, con cadenza annuale, previa produzione da parte dell'Impresa Affidataria di idonei titoli di viaggio comprovanti l'effettiva utilizzazione dei servizi.

Articolo 14 - Qualità e Carta dei Servizi

1. L'Impresa Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

2. L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nella Carta dei Servizi presentata in sede di gara.

3. L'Ente Affidante, direttamente e/o tramite soggetti terzi, può effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, l'Impresa Affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale oggetto del presente affidamento, del personale indicato dall'Ente Affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

Articolo 15 - Informazioni all'Utenza

1. L'Impresa Affidataria è tenuta a partecipare a qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza.

2. L'Impresa Affidataria deve individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio ai soggetti diversamente abili. L'Impresa Affidataria, inoltre, deve realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi informativi ed attivare, altresì, un numero verde a disposizione dell'utenza.

3. L'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere all'Ente Affidante ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza.

4. Al verificarsi di variazioni riguardanti l'esercizio dei servizi affidati (interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario scolastico a quello non scolastico e viceversa e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi) l'Impresa affidataria si impegna a garantire una

completa e tempestiva informazione all'utenza, da porsi in essere perentoriamente entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la data di entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l'Ente Affidante.

5. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Capitolato, fatto salvo quanto previsto in materia di penali, di decadenza e risoluzione.

Articolo 16 - Ulteriori Obblighi e Responsabilità

1. L'Impresa Affidataria deve erogare i servizi di trasporto pubblico locale affidatigli sulla base di percorsi e di fermate di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità.

2. L'Impresa Affidataria, per quanto di rispettiva competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto dell'appalto.

3. Sono posti a carico dell'Impresa Affidataria, inoltre, tutti gli oneri tributari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. L'Impresa Affidataria si impegna a presentare all'Ente Affidante, almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del relativo contratto di servizio ovvero entro e non oltre il termine di (30) trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso di cui al successivo articolo n.22 o dalla data di dichiarazione della decadenza dell'impresa Affidataria con conseguente risoluzione del servizio di cui all'articolo 21:

- l'elenco dei beni essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;

- l'elenco dei beni non essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da mettere a disposizione del corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;

- l'elenco del personale dipendente, impiegato nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, suddiviso per qualifica ed ammontare del costo complessivo delle correlate retribuzioni e degli oneri riflessi;

- tutti gli altri dati che l'Ente Affidante riterrà utili e/o necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza.

Articolo 17 - Garanzie Finanziarie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, del pagamento delle relative penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Impresa Affidataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente punto 1 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice del contratto.

3. La garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione Aggiudicatrice, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte dell'Impresa Affidataria, degli stati di avanzamento dei servizi oggetto dell'affidamento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente punto 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Quest'ultima provvederà ad aggiudicare conseguentemente il servizio all'impresa concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, reso dal Dirigente p.t. del Servizio Trasporto su Gomma della Regione Molise.

Articolo 18 – Assicurazioni

1. È fatto obbligo all'Impresa Affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di servizio e della data di inizio delle attività affidate, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente a partire dalla data di inizio del servizio e cessazione alla data di ultimazione dello stesso, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 4.

2. Il massimale minimo annuo, a copertura dei danni a persone, a cose e ad animali, non deve essere inferiore ad almeno € 10.000.000,00 (euro diecimilioni virgola zero zero) per ogni sinistro e per ciascun mezzo.

Articolo 19 - Reporting e Monitoraggio

1. L'Impresa Affidataria si impegna a predisporre un "rapporto dei servizi" erogati su base annuale, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione dei servizi prestati e della qualità erogata, nonché dei risultati di esercizio raggiunti.

2. Il suddetto rapporto annuale, redatto dall'Impresa Affidataria in regime di autocertificazione, ex D.P.R. n.445/2000, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre il termine del 31 marzo successivo a ciascun anno di riferimento del servizio svolto, dovrà, obbligatoriamente, indicare:

- chilometri percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;
- per ciascuna linea, valore assunto dal rapporto viaggiatori trasportati per Km trasportati/posti offerti per Km percorsi, al fine di misurare la percentuale dei posti effettivamente occupati rispetto a quelli disponibili sui veicoli;
- elenco del personale addetto al servizio;
- regolare esecuzione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ed erariali;
- elenco dei veicoli utilizzati con i relativi documenti;
- informazioni riguardanti incidenti a persone e danni a cose per valori superiori ad € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero);
- ricavi da traffico e da iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
- incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione;
- incidenza dei tempi accessori sull'orario di lavoro;
- consumo effettivo del carburante e relativo costo.

3. L'Ente affidante può effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità.

Articolo 20 – Penali

1. L'Ente Affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte

dell'Impresa Affidataria, provvederà a contestarli per iscritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, da considerarsi perentorio.

2. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini assegnati, l'Ente affidante irrognerà le seguenti penali:

- € 2.000,00 (euro duemila virgola zero zero) nel caso di mancata attivazione dei sistemi proposti per informazione all'utenza e acquisizione dei reclami;
- € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) nel caso di mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti l'esercizio;
- € 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nel caso di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi previsti dal presente Capitolato di comunicazione, reporting e monitoraggio;
- € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per la mancata o intempestiva comunicazione di sospensione del servizio;
- € 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni accertato ritardo nella partenza e nell'arrivo delle singole corse, qualora il ritardo risulti superiore a minuti 10 (dieci) e dipenda da cause oggettivamente imputabili all'Impresa Affidataria.

3. Le penali irrogate ai sensi del punto che precede, qualora non pagate dall'Impresa Affidataria, saranno prelevate a valere sulla garanzia di cui all'articolo 17 del presente Capitolato.

4. Qualora l'importo della penale ecceda l'importo della garanzia finanziaria prestata, la differenza sarà detratta direttamente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5 spettante all'Impresa Affidataria inadempiente.

5. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera l'Impresa Affidataria, per quanto di competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si è resa inadempiente e che hanno determinato l'obbligo di pagamento delle penali.

6. L'applicazione delle penali di cui al precedente punto 2 non preclude il diritto dell'Ente Affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

Articolo 21 – Decadenza e Risoluzione

1. L'Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell'Impresa Affidataria, con conseguente risoluzione di diritto del relativo contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:

- a) non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, accertata successivamente alla stipula del contratto di servizio;
- b) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
- c) mancato avvio del servizio nel termine stabilito dal presente Capitolato, per causa dipendente dall'Impresa Affidataria;
- d) gravi irregolarità e/o inadempienze nell'applicazione del CCNL e/o delle leggi che disciplinano l'utilizzazione del personale;
- e) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l'Organo di Amministrazione dell'Impresa Affidataria ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa Affidataria;
- f) perdita dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) mancata e/o insufficiente copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività

affidate;

h) ingiustificata e unilaterale interruzione e/o riduzione dei servizi affidati;

i) ingiustificate, gravi e reiterate irregolarità nell'esercizio dei servizi affidati, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

l) ingiustificate e gravi e/o reiterate inadempienze riguardanti gli obblighi informativi assunti nei confronti dell'Ente affidante e/o degli utenti;

m) assoggettamento dell'Impresa Affidataria a procedure concorsuali;

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di servizio, l'Ente Affidante ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere, anche, giudizialmente per la richiesta del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa Affidataria inadempiente.

Articolo 22 – Recesso

1. In qualsiasi momento l'Ente Affidante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto di servizio, previo preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da inviarsi alla Impresa Affidataria con raccomandata a/r, nel caso di mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente Affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al programma di esercizio.

2. In caso di recesso, l'Impresa Affidataria ha diritto al pagamento del solo servizio eseguito, purché svolto correttamente secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento ivi previsti.

Articolo 23 – Subappalto

1. Ai sensi dell'articolo n.118 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. è consentito il subappalto per una quota non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di servizio, previa autorizzazione da parte dell'Ente Affidante. Possono essere oggetto di subappalto tutti i servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio regionale oggetto del bando di gara.

2. L'Impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Nell'espletamento dei servizi, l'Impresa Affidataria, sotto la propria responsabilità, è tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. L'Impresa Affidataria è soggetta all'osservanza dell'intera normativa di gara.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, alle norme del codice civile ed alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale.

Il Responsabile del Servizio
R.U.P.
(Arch. Domenico Pollice)